



# COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 13 del 14/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019**

L'anno 2019, addì **quattordici** del mese di marzo alle ore **15.45** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
TESTA CLAUDIO	Presidente	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere	X	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FANI CATERINA	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Consigliere		X
TOMASETTI ALESSANDRO	Vicepresidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere		X
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

**Presenti:11 Assenti: 2**

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE , **Claudio Testa** , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M. Interno del 25 Gennaio 2019 (GU n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- dal 2014 ha sostituito il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso una riprogrammazione del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite

può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017e e 2018;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la propria Deliberazione n. 11 in data 22.03.2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso la conferma dei parametri di tassa come segue:

<b>TASI 2018</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09.09.2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria Deliberazione n. 12 in data 14.3.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso 2019, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che :

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune ( Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).

- la normativa dell'Imu e della TASI non contengono una espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, stabilendo quanto segue : " 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

In virtù della disposizione appena richiamata :

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali. Indiscussa dunque rileva l'effettiva

- l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per	0,35%

categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	
Terreni, Aree Edificabili ed Altri immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,93%
fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,76%
fabbricati rurali ( con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 )	0,20%
Detrazione per abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	€ 200,00

Preso atto del mancato introito IMU e TASI derivante dal gettito dell'abitazioni principali;

RITENUTO quindi, al fine di garantire l'invarianza dei servizi ed attività erogate nonché il mantenimento degli equilibri del Bilancio 2019-2021, dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni TASI deliberate e vigenti per l'anno 2018, per le fattispecie imponibili non rientranti nella citata esenzione, nello specifico Abitazioni Principali ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, altri fabbricati ed Aree Edificabili, tutto ciò, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, prevedendo inoltre detrazioni aggiuntive per particolari casistiche di possesso:

<b>Fattispecie TASI 2019</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono riportati in dettaglio, unitamente ai relativi costi, nell'allegato A alla presente deliberazione, per un totale di € 3.393.082,89 a fronte di un gettito potenziale pari ad € 330.000,00 (copertura 9,73%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento vigente per l'applicazione della Tasi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 09.09.2014;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 26.02.2019 (verbale 3/2019), ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per quanto concerne il Piano Finanziario TASI;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con la seguente votazione : voti favorevoli n.8 , voti contrari n. 3 ( Felici , Nanni ,Serata)

### **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI:

<b>Fattispecie TASI 2019</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014;
- 3) Di confermare per l'anno 2019 i valori venali delle aree edificabili approvati con Deliberazione di C.C. n. 13/2018;
- 4) di stimare in € 330.000,00 il gettito potenziale della TASI, in base alle risultanze della banca dati comunale, derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra a normativa vigente, nonché anche in considerazione della recente adozione della variante al PRG vigente, avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 36/2017;
- 5) di approvare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nell'allegato A, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Stante l'urgenza il Consiglio comunale

### **DELIBERA**

Di dichiarare con voti favorevoli n.8 , voti contrari n. 3 ( Felici , Nanni ,Serata), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il consigliere Luzzi entra alle ore 16,15

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Claudio Testa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Ranieri Romeo

---

### ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.  
 Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

### ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)  
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal \_\_\_\_\_  
° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Paola Pelliccioni







# COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 13 del 14/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019**

L'anno 2019, addì **quattordici** del mese di marzo alle ore **15.45** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
TESTA CLAUDIO	Presidente	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere	X	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FANI CATERINA	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Consigliere		X
TOMASETTI ALESSANDRO	Vicepresidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere		X
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

**Presenti: 11 Assenti: 2**

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE, **Claudio Testa**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M. Interno del 25 Gennaio 2019 (GU n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- dal 2014 ha sostituito il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso una riprogrammazione del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite

può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017e e 2018;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la propria Deliberazione n. 11 in data 22.03.2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso la conferma dei parametri di tassa come segue:

<b>TASI 2018</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09.09.2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria Deliberazione n. 12 in data 14.3.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso 2019, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che :

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune ( Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).

- la normativa dell'Imu e della TASI non contengono una espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, stabilendo quanto segue : " 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

In virtù della disposizione appena richiamata :

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali. Indiscussa dunque rileva l'effettiva

- l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per	0,35%

categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	
Terreni, Aree Edificabili ed Altri immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,93%
fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,76%
fabbricati rurali ( con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 )	0,20%
Detrazione per abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	€ 200,00

Preso atto del mancato introito IMU e TASI derivante dal gettito dell'abitazioni principali;

RITENUTO quindi, al fine di garantire l'invarianza dei servizi ed attività erogate nonché il mantenimento degli equilibri del Bilancio 2019-2021, dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni TASI deliberate e vigenti per l'anno 2018, per le fattispecie imponibili non rientranti nella citata esenzione, nello specifico Abitazioni Principali ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, altri fabbricati ed Aree Edificabili, tutto ciò, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, prevedendo inoltre detrazioni aggiuntive per particolari casistiche di possesso:

<b>Fattispecie TASI 2019</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono riportati in dettaglio, unitamente ai relativi costi, nell'allegato A alla presente deliberazione, per un totale di € 3.393.082,89 a fronte di un gettito potenziale pari ad € 330.000,00 (copertura 9,73%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento vigente per l'applicazione della Tasi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 09.09.2014;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 26.02.2019 (verbale 3/2019), ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per quanto concerne il Piano Finanziario TASI;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con la seguente votazione : voti favorevoli n.8 , voti contrari n. 3 ( Felici , Nanni ,Serata)

### **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI:

<b>Fattispecie TASI 2019</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014;
- 3) Di confermare per l'anno 2019 i valori venali delle aree edificabili approvati con Deliberazione di C.C. n. 13/2018;
- 4) di stimare in € 330.000,00 il gettito potenziale della TASI, in base alle risultanze della banca dati comunale, derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra a normativa vigente, nonché anche in considerazione della recente adozione della variante al PRG vigente, avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 36/2017;
- 5) di approvare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nell'allegato A, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Stante l'urgenza il Consiglio comunale

### **DELIBERA**

Di dichiarare con voti favorevoli n.8 , voti contrari n. 3 ( Felici , Nanni ,Serata), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il consigliere Luzzi entra alle ore 16,15

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Claudio Testa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Ranieri Romeo

---

### ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ( ) Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.  
( **x** ) Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

#### **ATTESTA**

I) Che la presente deliberazione:

II)

° E' stata pubblicata per 15 giorni dal \_\_\_\_\_

° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
drssaPelliccioni Paola

